

Marco Gambardella

(Professore associato di Diritto penale. Sapienza Università di Roma)¹

IL SISTEMA DEGLI STUPEFACENTI NELL'ORDINAMENTO FRANCESE

1. Le linee generali della disciplina

Originariamente, a partire dal 1970, le incriminazioni in materia di stupefacenti nell'ordinamento transalpino erano dislocate nel codice "*de la santé publique*" agli artt. 627 ss.

La materia degli stupefacenti è stata poi trasferita nel 1994 – quasi integralmente – nel nuovo codice penale (dall'art. 222-34 all'art. 222-51 c.p.) in una sezione intitolata "*Du trafic de stupéfiants*" all'interno del Titolo "*Des atteintes à la personne humaine*", e del capitolo "*Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne*"².

Inoltre anche il codice di procedura penale è stato arricchito di un Titolo nuovo nel Libro IV. Il Titolo XVI per l'esattezza denominato <<*De la poursuite, de l'instruction e du jugement des infraction en matière de trafic de stupéfiants*>> (dall'art. 706-26 all'art. 706-33 c.p.p.).

Va nondimeno ancora tenuto presente, per la ricostruzione del sistema penale degli stupefacenti, il *Code de la santé publique* perché all'art. L. 3421-1 esso prevede – a differenza di quanto prescritto in Italia – il delitto di utilizzo illecito di stupefacenti (*délit d'usage illicite de stupéfiant*).

Anche nell'ordinamento francese abbiamo una nozione "legale" di sostanza stupefacente. Stabilisce infatti l'art. 222-41 c.p. che sono stupefacenti <<le sostanze o le piante classificate come stupefacente ai sensi del codice della salute pubblica>> (cfr. art. L. 5132-7 e L. 5132-8 CSP).

In particolare, con decreto del Ministro della salute (su proposta del direttore generale dell'Agenzia nazionale di sicurezza dei medicinali e dei prodotti della salute) viene iscritta la sostanza in appositi elenchi. La classificazione è poi approvata con decreto dal Consiglio di Stato.

¹ Con la collaborazione di **Andrea Pantanella** e **Marina Poggi d'Angelo**, Dottorandi di ricerca in Diritto penale nella Sapienza Università di Roma.

² In generale, cfr. F. Caballero – Y. Bisiou, *Droit de la drogue*, Dalloz, 2000, p. 654 ss.

Interessante – perché arriva ad un esito opposto a quello delle recenti Sezioni unite penali De Costanzo – è la questione relativa alla Cannabis, che – pur non compresa negli elenchi dei stupefacenti – è stata ritenuta “sostanza stupefacente” giacché inserita nella lista delle droghe nelle Convenzioni internazionali del 1961 e del 1971 ratificate dalla Francia³.

2. Le singole incriminazioni

Nel sistema penale degli stupefacenti sono presenti sia “crimini” (*crimes*) sia “delitti” (*délits*), nella tripartizione dell’ordinamento penale francese (*crimes, délits et contraventions*).

Il reato più grave è previsto all’art. 222-34 c.p. (*crime*), che punisce il fatto di dirigere od organizzare un gruppo (*groupement*) avente per oggetto il traffico di stupefacenti. È prevista nientemeno che la pena dell’ergastolo (*réclusion criminelle à perpétuité*) e l’ammenda di 7.500.000 euro. È punito altresì il tentativo⁴.

Un altro crimine è contemplato all’art. 222-35 c.p.: si punisce con la pena di 20 anni di reclusione criminale e l’ammenda di 7.500.000 euro la produzione e la fabbricazione illecita di stupefacenti. Gli stessi fatti sono puniti con 30 anni di reclusione criminale e l’ammenda di 7.500.000 euro se sono commessi da un soggetto che fa parte di una “banda organizzata” (*en bande organisée*).

Quindi, per il soggetto che dirige o organizza il gruppo la pena è l’ergastolo; altrimenti per la persona unicamente partecipe dell’organizzazione la pena è di 30 anni di reclusione.

L’ulteriore incriminazione prevista dall’art. 222-36 c.p. contiene sia un delitto che un crimine. Il delitto punisce l’importazione o l’esportazione illecita di stupefacenti con 10 anni di reclusione e l’ammenda di 7.500.000 euro. Se i fatti tuttavia sono commessi “in banda organizzata”, diventa un crimine sanzionato con 30 anni di reclusione criminale e l’ammenda di 7.500.000 euro.

In relazione a quest’ultima figura di reato, in giurisprudenza si è affrontata la questione della distinzione con l’associazione per delinquere (*délit d’association de malfaiteurs*, art. 450-1 c.p.)⁵.

³ Cfr. M.L. Rassat, *Droit pénal spécial*, Dalloz, 2018, p. 1008.

⁴ F. Caballero – Y. Bisiou, *Droit de la drogue*, cit., p. 657 ss.

⁵ Cfr. J. Pradel – M. Danti-Juan, *Droit pénal spécial*, Editions Cujas, 2017, p. 117.

All'art. 222-37 c.p. è punito il delitto di trasporto, detenzione, offerta, cessione, impiego di sostanze stupefacenti. La pena prevista è 10 anni di reclusione e l'ammenda di 7.500.000 euro.

I restanti due delitti coinvolgono la nozione di “consumazione personale”.

Il primo delitto è inserito nel codice penale all'art. 222-39 è punisce – con la pena di 5 anni di reclusione e l'ammenda di 75.000 euro – la cessione o l'offerta illecita di stupefacenti ad una persona in vista della sua consumazione personale (*en vue de sa consommation personnelle*). Il delitto è chiamato anche <<*petit trafic*>> il quale è commesso dal trafficante a carattere artigianale che vende al dettaglio piccole dosi per assicurarsi la propria sussistenza⁶.

Il secondo delitto di uso illecito di sostanza stupefacente è ancora collocato nel codice della salute pubblica all'art. L. 3421-1; esso sanziona in pratica con la pena di 1 anno di reclusione e l'ammenda di 3.750 euro l'uso illecito di una delle sostanze o piante classificate come stupefacenti. La persona ritenuta responsabile di tale delitto è sanzionata inoltre, in via accessoria (*complémentaire*), con l'obbligo di compiere uno *stage* di sensibilizzazione ai pericoli dell'uso di sostanze stupefacenti. Si procede altresì alla confisca delle sostanze o piante sequestrate.

Quest'ultimo delitto appare scarsamente contestato dalla Procura⁷. Da notare che la legge n. 2016-41 (26 gennaio 2016) ha autorizzato a titolo sperimentale, per una durata massima di 6 anni, l'apertura di “sale di consumazione” destinate ad accogliere dei tossicodipendenti sotto la supervisione di esperti della materia (anche medici), istituendo una causa di non punibilità per l'uso illecito e la detenzione degli stupefacenti⁸.

Sulla distinzione tra il delitto di cui all'art. L. 3421-1 *Code santé publique* e quello sanzionante la detenzione di droga di cui all'art. 222-37 c.p. è intervenuta di recente la Cassazione francese, affermando che l'art. L. 3421-1 *Code santé publique* si applica escludendo l'operatività dell'art. 222-37 c.p. a condizione che le sostanze stupefacenti detenute siano esclusivamente destinate alla consumazione personale dell'imputato⁹.

⁶ J. Pradel – M. Danti-Juan, *Droit pénal spécial*, cit., p. 119 ss.

⁷ E. Dreyer, *Droit pénal spécial*, Ellipses, 2016, p. 104.

⁸ Cfr. E. Dreyer, *Droit pénal spécial*, cit., p. 106, nt. 4. Approfondimenti in P. Conte, *Droit pénal spécial*, LexisNexis, 2016, p. 135.

⁹ Crim., 14 marzo 2017, n. 16-81.805; J. Pradel – M. Danti-Juan, *Droit pénal spécial*, cit., p. 120.